

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 12 marzo 2000

del 21 dicembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 12 marzo 2000 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
 - il decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria (FF 1999 7454);
 - l’iniziativa popolare del 5 dicembre 1997 “per accelerare la democrazia diretta (Termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)” (FF 1999 7452);
 - l’iniziativa popolare del 21 marzo 1995 “per un’equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)” (FF 1999 4361);
 - l’iniziativa popolare del 18 gennaio 1994 “per la protezione dell’essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])” (FF 1999 202) e
 - l’iniziativa popolare del 20 marzo 1996 “per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)” (FF 1999 4363).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
 - 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11);
 - 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
 - 31 *i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
 - 32 *i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all’estero;*
 - 33 *i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all’EDMZ, 3003 Berna;*

- 34 i processi verbali siano trasmessi *alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso*;
- 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati *il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale*, con l'indicazione delle *possibilità di ricorso*. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: "In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato" (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);
- 36 il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
- 37 le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però avete altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà *immediatamente* alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 37 06 o 322 38 29) o, se necessario, per telefono al più tardi entro le ore 18.00 (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente:
1. Volete accettare il decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla *riforma giudiziaria*?
 2. Volete accettare l'iniziativa popolare "per *accelerare la democrazia diretta* (Termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)"?
 3. Volete accettare l'iniziativa popolare "per un'*equa rappresentanza delle donne* nelle autorità federali (*Iniziativa 3 marzo*)"?
 4. Volete accettare l'iniziativa popolare "per la *protezione* dell'essere umano *dalle manipolazioni* nella tecnologia riproduttiva (*Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD]*)"?
 5. Volete accettare l'iniziativa popolare "per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (*Iniziativa per dimezzare il traffico*)"?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin